

Repertorio Spec. n. del/2023

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA

5 **AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI**

CONTRATTO DI APPALTO

C.I. 15488 - INTERVENTO DI RIFACIMENTO

IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE SCOLASTICHE - CUP

F72B25000070004/CIG: _____

10 TRA:

a) _____ nato a _____ il _____ - C.F.:
_____, in qualità di legale rappresentante
dell'impresa _____ con sede in _____ (INDICARE SEDE

15 COINCIDANO, SPECIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E
DOMICILIO FISCALE)

Domicilio fiscale: _____ Codice fiscale n.: _____.

[**OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:**

che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria del
20 raggruppamento temporaneo di imprese tra _____ (capogruppo),

_____ (mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di
imprese con mandato di rappresentanza in data ___ n. ___ di
Repertorio ___ e n. ___ di Raccolta del dott. ___, Notaio in ___,
iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di ___, registrato a _____

25 il ___ al n. ___ Serie ___;], che agisce quale impresa appaltatrice in
forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«appaltatore».

b) _____ nato a _____ il _____

_____ - C.F.: _____, che dichiara
30 di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua
qualità di Dirigente _____, domiciliato, per la
carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.:
00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
35 «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia.

Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO

40 - *che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del*
_____, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico
economica, dell'intervento C.I. 15488 denominato "Intervento di
rifacimento impermeabilizzazioni coperture scolastiche" per un importo
lavori da appaltare di € 326.605,44, oneri fiscali esclusi, oggetto
45 dell'offerta secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
(determinato mediante: ribasso percentuale sull'elenco prezzi posti a
base di gara), di cui € 14.379,71 quali oneri in economia e € 32.164,59
quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante
e non oggetto dell'offerta, stabilendo di procedere alla selezione
50 dell'operatore economico con procedura negoziata e contratto da
stipulare a misura, ai sensi dell'art. 32 comma 7 dell'Allegato I.7 del
d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

55 -che a seguito di invito a procedura negoziata con selezione di almeno n.
cinque operatori economici ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) d.lgs. n.
36/2023 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. del
i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico succitato per un
importo pari a €.....= (diconsi euro/..) (oneri e fiscali
60 esclusi), di cui €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) per lavori,
a €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) quali costi per la
manodopera non soggetti a ribasso e a €32.164,59= (diconsi euro
trentaduemilacentossessantaquattro/54) (o.f.e.) quali oneri per
l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, come di
65 seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul
prezzo a base di negoziazione;
- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e
Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata
da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i
70 contenuti del capitolato d'appalto, come da attestazione PG___ del___.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

75 **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente richiamate.
2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza

riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si
80 impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto
e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Condizioni generali di contratto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
85 obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
90 i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna
efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e
invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la
combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari
95 offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente
rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e
i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal
ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per
100 l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,
costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti
come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai

sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte
105 integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale
le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale
quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi
unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale
quanto previsto al precedente comma 2.

110 4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di
gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e
l'appaltatore, con la sottoscrizione del presenta contratto, dichiara di
conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza
ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto
115 direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trovano
applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale
7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

120 1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ = (diconsi Euro
_____/____) di cui:

a) € _____ = (diconsi Euro _____/____) per lavori veri e
propri a misura;

b) € 32.164,59 = (diconsi Euro trentaduemilacentossessantaquattro/59)

125 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

c) € _____ = (diconsi Euro _____/____) quali costi della
manodopera;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la

liquidazione finale.

130 3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, desunti:

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di Giunta regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68

135 del 30 maggio 2025),

- dall'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore,

costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

140 4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo, ammonta ad € 170.071,86 (diconsi euro centosettantamilasettantauno,86) per la categoria OS8, ad € 81.925,73 (diconsi euro ottantaunomilanovecentoventicinque,73) per la categoria OG1 e ad € 67.260,36 (diconsi euro settantasettemiladuecentosessanta,36) per la categoria OS6.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del
150 Settore_____

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo

quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

155 3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione
agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui
conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori
160, come meglio identificati nella documentazione agli
atti.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore
che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione
165 appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per
l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma
del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire,
per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La
170 stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità
o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente
notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso
175 contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla

presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1
180 dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

OPPURE

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8
185 del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale definitivo di consegna dei lavori **[oppure]** dalla data del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest'ultimo non
190 abbia natura parziale.

ART. 5 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa

1. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50: In ottemperanza a quanto previsto dall'rt. 57 e dall'ivi richiamato allegato II.3 e solo per interventi pnc/pnrr
195 in combinato disposto con 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, l'appaltatore si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo
200 stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all'art. 17 della
205 legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno*

essere altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità].

210 **Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.**

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari a 1 per mille dell'importo contrattuale,
215 corrispondente ad € _____=.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

220 3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai
225 lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei
230 ritardi.

6. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 57 del D.lgs. 36/2023, venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o

per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza
235 rispettare una quota pari ad almeno il 30% (o la maggior quota stabilita
nel bando di gara) sia all'occupazione giovanile che a quella femminile,
sarà applicata una penale pari allo 0,6 per mille del corrispettivo
professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal
pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di
240 accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di
verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

*7. [Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a
15 dipendenti e non superiore a 50: Una penale di eguale importo sarà
applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 5 bis
245 comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento
riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione
del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni,
l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12
mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure
250 di affidamento.*

8. Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. qualora
l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato
contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione pari allo 0,1
per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo rispetto al
255 predetto termine. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti
delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento
alla voce "imprevisti", sulla scorta dei seguenti criteri_____ **(NB: la
norma suggerisce di quantificare il premio in base ai giorni di
anticipo maturati ed in proporzione all'importo del contratto o**

260 *delle prestazioni contrattuali e secondo scaglioni temporali e*
soglie prestazionali progressive, in ragione dell'interesse
all'esecuzione anticipata dei lavori), ed è corrisposto a seguito della
conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei
lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le
265 condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.
Il premio è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia
legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine prorogato. L'importo complessivo del premio
di accelerazione non può superare complessivamente il 2,5%
270 dell'importo dell'appalto, come previsto dall'art. 19 ter del Capitolato
Speciale d'Appalto.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori
275 nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.
36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di
altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione
a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla
280 redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del
Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far
cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei

285 lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario
alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere
riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere
290 l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi
complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
295 l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto
300 come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di
esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato
305 speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in
forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico
dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

- 310 b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del
- 315 certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
- 320 l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale

325 d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante

330 delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha

335 il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

340 6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i
componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza
e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne
345 la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16
350 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale
d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle
355 disposizioni vigenti nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato
Speciale d'Appalto.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni
categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro
eseguito.

360 Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della
relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro
stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui
all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

365

Articolo 10. Revisione dei prezzi

1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n.
36/2023 s.m.i. e l'art.33 del Capitolato speciale d'appalto.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di
370 cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione
elaborati da ISTAT e dal medesimo pubblicati ai sensi dell'art. 60,
comma 4, del Codice dei Contratti

3. Le clausole di revisione dei prezzi saranno applicate nei termini
specificati dall'allegato II.2-bis al d. lgs. 36/2023.

375

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei
lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera,
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e
380 successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del
presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti

385 dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del
390 del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale
anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125
del medesimo Decreto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle
395 condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale
d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo
al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del
Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti
400 dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o
retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve
le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle
eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via
definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni
405 certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo
percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la

410 differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al
415 medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è
420 effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di
425 una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

430 **Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del

435 conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i
conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in
sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla
Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in
440 questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante
avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante
semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R
445 ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata,
salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità
assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di
450 tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere
alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti
455 equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o
a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto
corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra
quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna
altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti

460 dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto
2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione
dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con
465 modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di
fatturazione elettronica.

6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A
"Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013,
dovrà essere intestata e indirizzata a San Marco 4136 - 30124 Codice
470 Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 - Codice univoco di
riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel
rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 6/2014, e dalle
successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che
risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici
475 CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto; l'omessa indicazione dei
predetti codici/del predetto codice comporta l'impossibilità per la
stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
480 della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli

485 di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato
speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e
moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli
articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo
125 del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto
490 approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460
495 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di
regolare esecuzione.

500 2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine
perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il
silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine
505 di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

510 4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

515 **Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione
appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec ovvero lettera
raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- 520 a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai
tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione
dei lavori;
- 525 d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;
- 530 f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo

535 scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/08;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della
540 fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui
545 imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista
550 dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle
555 controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

560 1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi.

565 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti.

570 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

575 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

580 5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n.

585 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n.
98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante
acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

590 a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs.
n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi
del d.lgs. n. 81 del 2008;

595 b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere
e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del
2008.

600 2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come
al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente
punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto,
vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n.
81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art.

605 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

610 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate
ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury*
615 *free*».

6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27
del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del
lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. **[OVVERO in
caso di soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica**

620 **III o superiore:** *L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione
di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs.
n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a
quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]*

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di

625 **Legalità**

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere
gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai
sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze
della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia
630 (B.D.N.A.) che ha emesso in data _____, con
nota _____.

**[OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d.
white-list:**

1. *Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
635 sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in*

quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di _____ dalla data del _____.]

640 **[OVVERO, nell'ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia in sostituzione dell'iscrizione alla white-list, in quanto l'impresa risulta richiedente l'iscrizione ma non ancora iscritta, oppure nell'ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia in quanto l'importo di**
645 **contratto è superiore alla soglia euro-unitaria, in entrambi i casi solo qualora il contratto sia stipulato in pendenza del ricevimento dell'informazione antimafia sostitutiva:**

1. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.

650 *159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White-list" in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste.]*

655 2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
660 effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a
665 carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il

maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

670 4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in
altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda
la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto,
previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
675 successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto,
informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di
subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a
carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva,
680 anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o
del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme
provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia
all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della
sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite
685 dalla Prefettura.

5. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante
l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni
eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

6. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la
690 responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un
rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei
mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al
fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche
attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. 6
695 settembre 2011, n. 159.

7. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata

700 indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

705 8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

710 ***9. L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della l. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i***
715 ***lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.***

10. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:

- 720 - in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);
- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e
- 725 comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze,

l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.

11. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

12. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

13. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

14. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno

dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

760 15. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale
765 e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

16. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento,
770 sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

17. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni
775 eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore
780 ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

2 *bis*. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è

785 consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso
dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di
cui all'articolo 19, comma 2.

790 4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119,
commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale
d'appalto.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate
795 dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
800 professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le
modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n.
223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della
patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata
805 dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15
(quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle
categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari
o superiore alla III.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

810 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita
garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. _____ in data
_____ rilasciata dalla società _____, agenzia/filiale di
_____, per l'importo di € _____= (diconsi Euro
815 _____/___), pari al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del
presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

820 3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma
8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.
36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al
d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

825 **Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti,
l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia
per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
830 lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di
cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, con polizza numero _____ in data

835 _____ e avente decorrenza dalle ore _____ del _____ e scadenza,
a seguito dell'ultimo rinnovo, _____ rilasciata dalla società
_____ agenzia di _____ per un massimale di € _____ =
(diconsi Euro _____/____).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità
840 civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima
durata, con polizza numero _____ in data _____ e avente
decorrenza dalle ore _____ del _____ e scadenza, a seguito
dell'ultimo rinnovo, _____ rilasciata dalla società _____ agenzia
di _____ per un massimale di € _____ = (diconsi Euro
845 _____/____).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la
durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle
efficaci e valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

850 1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da
855 ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di
comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di
Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso
all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del

860 codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e
piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello
stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei
865 dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con
la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire
causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per
iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a
870 dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà
alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal
875 Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati
personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli
adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla
conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
880 soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati perso-
nali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5
del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel
885 Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate

misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

890 3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

895 **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

900 - il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;

- il capitolato speciale d'appalto;

- la determinazione dirigenziale n. del

- **[Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: l'atto**

905 *di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresentanza sottoscritto in data _____ n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta, redatto dal Notaio _____ iscritto al Collegio Notarile del Distretto di _____, registrato a _____ in data _____ al n. _____;].*

910 - la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 12-bis;

- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;

- l'elenco prezzi unitari;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;
- 915 - il prezzario del Comune della Regione Veneto 2025, a seconda degli ambiti territoriali di competenza;
- gli elaborati tecnici e grafici progettuali;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- il cronoprogramma;
- 920 - le polizze di garanzia.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico
925 dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione
930 del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. ____ pagine, questa compresa,
935 viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, _____

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

940 _____

(firmato digitalmente)

Il Dirigente della Stazione appaltante

arch./ing./dott. _____

(firmato digitalmente)

945 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra

_____, quale legale rappresentante della società _____,

dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6,

12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

950 _____

(firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione

documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente

955 *documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del*

d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.